

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale per un periodo di 6 mesi.

CIG. Z2324A9061

Trento, _____

SPETT.LE società

OGGETTO: RDO Me-Pat n.72173 – Servizio di somministrazione di lavoro di n.1 unità di personale a tempo determinato da impiegare per un periodo di 6 mesi. - CIG. Z2324A9061

La presente per comunicare che con determinazione del Dirigente Delegato dd. _____ è stato aggiudicato a Codesta spettabile Società il servizio in oggetto, alle condizioni previste nella documentazione di gara.

La prestazione è regolata dalle condizioni di seguito riportate:

1. PARTI STIPULANTI

Trentino Riscossioni S.p.A. e l'Appaltatore stipulano il Contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:

- Dott.di TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A., con sede legale a Trento, via Romagnosi 11/A, P.Iva e C.F. 02002380224 (di seguito, per brevità, "TR") ;
- Sig. _____ in qualità di Legale rappresentante della società _____ di seguito, per brevità, "Appaltatore"), con sede legale in, via C.F. e P.Iva

2. NORME REGOLATRICI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto la "Lettera d'invito" e le eventuali "Risposte alle richieste di chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara", nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare alla gara in oggetto. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l'Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione (Allegato A – Dichiarazione di partecipazione) e l'Offerta economica.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti delle Società strumentali della Provincia autonoma di Trento e, in particolare, dalle disposizioni del Codice Appalti, dalla relativa normativa di attuazione e, per quanto compatibili, dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti da TR prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

3. OGGETTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per la figura professionale “ impiegato per la riscossione”, inquadrato nella 3^area professionale, primo livello retributivo di cui al vigente CCNL applicato in Azienda e successivi accordi, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Stazione Appaltante.

Il profilo ricercato deve possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) età non inferiore ai 18 anni compiuti;
- b) immunità da condanne che riportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.p. ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 30Marzo 2001, n. 165;
- c) diploma di scuola media superiore;
- d) conoscenza, almeno nelle funzioni di base, degli applicativi inseriti nella suite “MS Office” o “ Libre Office”;
- e) conoscenza di sistemi informatici di protocollazione ed archiviazione;
- f) conoscenza delle procedure di notifica di atti giudiziari.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibili all'ordinaria attività dell'Ente, per il potenziamento delle relative proprie attività, oppure, per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al vigente CCNL di categoria.

4. DURATA CONTRATTUALE

Il Contratto avrà una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal.....

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale stimato è determinato dall'Offerta economica presentata dall'Agenzia di somministrazione aggiudicataria, ed è pari ad Euro (-----/---), IVA esclusa, riferito all'intera durata contrattuale (6 mesi).

Il corrispettivo contrattuale suindicato si intende comprensivo di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, di ricerca, selezione, gestione e amministrazione del personale – ed ogni altro onere non espressamente indicato quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quelli relativi alle spese di trasporto, viaggio, missione e trasferta, ecc. - sostenuti e da sostenere da parte della Somministratrice in esecuzione del presente contratto, nonché del compenso per l'attività prestata.

Tutti gli obblighi ed oneri dell'Agenzia, derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

L'importo indicato in offerta dall'Agenzia aggiudicataria, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico così come nel caso in cui il tratta-

mento retributivo, previdenziale o assicurativo, al quale ha diritto il somministrato risulti maggiore di quanto dichiarato in sede di offerta il corrispettivo contrattuale potrà essere modificato in aumento.

6. SUBAPPALTO

È fatto espresso divieto all'Agenzia di subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, senza che sia stato regolarmente dichiarato in sede di gara e senza che gli sia stato espresso il preventivo consenso scritto di Trentino Riscossioni.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni in materia contenute all'art. 105 del Codice Appalti.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Somministratrice avrà diritto ai compensi come indicati nell'Offerta economica presentata, in relazione alle prestazioni effettivamente svolte. La Stazione appaltante si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali, Trentino Riscossioni potrà emettere fattura esclusivamente in conformità con quanto disposto dal presente articolo.

L'Agenzia aggiudicataria emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate alla Stazione Appaltante contenente i seguenti dati:

- indicazione del CIG;
- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore lavorate nel mese di fatturazione, relative al lavoratore;
- importo, come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- importo relativo alle retribuzioni accessorie;
- Iva sul margine di agenzia;
- totale fattura:

Ai fini del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, TR ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un apposito foglio presenze, indicante le ore lavorate e le eventuali retribuzioni accessorie, che sarà trasmessa all'Agenzia aggiudicataria a cura della Stazione appaltante.

Ad esito positivo del procedimento di verifica con emissione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore è autorizzato ad emettere la fattura per l'importo indicato nell'anzidetto certificato, nel quale si terrà conto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del Codice Appalti.

Ad esito positivo della verifica finale, conseguente al termine della durata contrattuale, e sempre previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sarà emesso certificato di regolare esecuzione in cui verrà svincolato l'importo dello 0,50% progressivamente ritenuto nel corso dell'esecuzione contrattuale e consentita l'emissione della fattura per il relativo importo.

Nel caso in cui una verifica abbia esito negativo, il certificato riporta gli elementi che hanno cagionato tale valutazione ed, eventualmente, l'importo parziale per cui l'Appaltatore è autorizzato ad emettere fattura, detratti, se del caso, gli importi delle penali, nonché l'eventuale prestazione che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata nell'esecuzione del Contratto. Tali prestazioni sono a loro volta soggette a verifica

ed a conseguente emissione di certificato di regolare esecuzione, eventualmente nell'ambito del certificato relativo al trimestre successivo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara), alle prestazioni svolte ed al periodo di competenza.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa da parte di TR, compatibilmente con la tempistica di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del responso sulla verifica della regolarità del versamento delle imposte di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e, comunque, salvo quanto disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

Trentino Riscossioni S.p.A., in ottemperanza all'art. 30 comma 5 del Codice Appalti, prima di ogni pagamento, verifica la regolarità contributiva dell'Appaltatore ed, eventualmente, del sub-Appaltatore, mediante richiesta del DURC. Nel caso emerga un'inadempienza retributiva, TR trattiene dal pagamento all'Appaltatore o, eventualmente, al sub-Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Le fatture dovranno essere intestate a TR. L'importo delle predette fatture verrà bonificato da TR, previ gli accertamenti di cui ai precedenti commi, sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note per iscritto a TR le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società di somministrazione aggiudicataria si obbliga a fornire un elenco di almeno cinque candidati tra i quali, successivamente, una commissione interna provvederà all'individuazione della figura ricercata. Qualora la prima "selezione" non dia esito positivo, costituisce obbligo contrattuale per la stessa Agenzia di fornire, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione di TR, un successivo elenco di ulteriori cinque candidati al fine di individuare la risorsa necessaria.

L'Agenzia aggiudicataria si obbliga altresì a:

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- trasmettere, su richiesta di TR, copia del contratto individuale tra l'Agenzia e il prestatore di lavoro temporaneo;
- sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni), dimissioni del lavoratore, detto personale, entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro temporaneo. L'Appaltatore svolge le prestazioni oggetto del Contratto di appalto a regola d'arte e con il massimo grado di professionalità e sarà responsabile di eventuali danni diretti derivanti da negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore incaricato ha sottoscritto e dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'idonea polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale, a beneficio di TR, con un massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro e con efficacia commisurata alla durata del presente Contratto e delle relative obbligazioni.

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AL PROPRIO PERSONALE

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore opererà in autonomia, servendosi della propria organizzazione di mezzi e di risorse.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore, nonché ad osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di leggi e di regolamenti in vigore e, comunque, tenendo sollevata TR da qualsiasi pretesa di terzi.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

(eventuale in caso di subappalto) L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

(eventuale in caso di subappalto) L'Appaltatore o il sub-Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione a TR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede Cassa.

(eventuale in caso di subappalto) L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. TR verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il sub-Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

(eventuale in caso di subappalto) Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere a TR, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del Codice Appalti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il sub-Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che TR, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con TR.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per motivi non riconducibili all'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, TR ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a TR.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto che l'affidamento del servizio di in oggetto comporta anche il trattamento di dati personali, ed è quindi soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), TR nomina nella persona del dott. Andrea Facchinelli, legale rappresentante della stessa (specificazione necessaria nei soli casi di persone giuridiche), Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento del servizio affidatogli con il presente Contratto, nel rispetto di tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs 196/2003.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel Contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per TR;
- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in Contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;

- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione giuntale n. 1081/2013, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare. Il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
- g) provvedere alla formazione degli incaricati;
- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del d.lgs. 196/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- j) comunicare, tempestivamente, al Titolare dei dati, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del d.lgs. 196/2003;
- k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
- l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del Contratto in vigore tra le parti;
- m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni.

Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

13. PENALI

In caso di ritardo e/o inadempimento dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, meglio specificate nel Capitolato Tecnico, sarà applicata da TR, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 100,00 (cento/00) che sarà trattenuta sul saldo del compenso, fatto salvo il diritto di TR al risarcimento dei maggiori danni subiti.

14. RECESSO

TR ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a TR.

In caso di recesso di TR, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo relativo alle prestazioni non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso spese.

15. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

TR potrà recedere dal presente Contratto, ai sensi degli artt. 88, comma 4-ter e 92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

TR si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso TR avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si conviene che TR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nei casi previsti agli articoli del presente Contratto e qui di seguito elencati: obblighi dell'Appaltatore in relazione al proprio personale, obblighi di riservatezza, obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, subappalto, risoluzione del Contratto, Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Codice di Comportamento.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il fallimento dell'Appaltatore comporta la risoluzione *ope legis* del presente Contratto di appalto. In tal caso TR provvederà ad incamerare la garanzia definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

TR ha inoltre diritto di risolvere il Contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Codice Appalti.

In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire a TR tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di risoluzione, di fallimento dell'Appaltatore o di recesso per giusta causa in relazione all'informazione/certificazione antimafia, e negli altri casi citati dalla norma, TR si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto nella Lettera d'invito in relazione al termine di validità delle offerte presentate in sede di gara, nei casi suddetti si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso

l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

17. FORO COMPETENTE

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Contratto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del foro di Trento.

Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

18. MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore prende atto di quanto previsto dal Modello Organizzativo adottato da TR per le finalità di cui al D. Lgs n. 231/2001 e, insieme ai propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, si impegna a tenere un comportamento in linea con quanto previsto dal suddetto documento tale da non esporre la Cassa al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 231/2001 ([http://www.trentinoriscossionispa.it/iSocieta Trasparente/Altri contenuti – Corruzione/ Piano di prevenzione della corruzione/ Allegato D – Documento di sintesi del modello 231](http://www.trentinoriscossionispa.it/iSocietaTrasparente/Altri_contenuti_Corruzione/Piano_di_prevenzione_della_corruzione/Allegato_D_Documento_di_sintesi_del_modello_231)).

L'osservanza delle regole e dei principi stabiliti dal Modello Organizzativo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, è considerata parte essenziale, nell'interesse della TR, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel Modello Organizzativo suddetto costituisce inadempimento al Contratto e legittimerà TR alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

19. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di TR e/o della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di TR e/o della citata Provincia nei confronti del medesimo Appaltatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna - ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti di TR ([http://www.trentinoriscossionispa.it/iSocieta Trasparente/Altri contenuti – Corruzione/ Piano di prevenzione della corruzione/ Allegato C - Codice Etico](http://www.trentinoriscossionispa.it/iSocietaTrasparente/Altri_contenuti_Corruzione/Piano_di_prevenzione_della_corruzione/Allegato_C-Codice_Etico)) e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di TR - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Appaltatore dà atto di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di TR sopra richiamato per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi precedenti del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. TR, verificata tale eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.
II PRESIDENTE
dott. Maurizio Postal
Documento firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di approvare in via separata e specifica le seguenti clausole:

- 4. Durata contrattuale;
- 5. Corrispettivo;
- 6. Subappalto;
- 7. Fatturazione e pagamento;
- 10. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11. Obblighi di riservatezza;
- 12. Trattamento dei dati personali;
- 13. Penali;
- 14. Recesso;
- 15. Recesso per giusta causa;
- 16. Risoluzione;
- 17. Foro competente;
- 18. Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- 19. Disposizioni anticorruzione e codice di comportamento.